

**ATTO INTEGRATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA
SULL'UTILIZZO DEL PORTALE DEPOSITO ATTI PENALI (PDP)
PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART. 415 BIS C.P.P.
E DI ULTERIORI ATTI
AI SENSI DELL'ART. 24 D.L. 28.10.2020 N. 137**

PROT. N. 244/2021

Stipulato tra
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
Camera Penale di Torre Annunziata

Visto il protocollo n. 484/2020 prot. stipulato in data 1.12.2020 tra questa Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Torre Annunziata avente ad oggetto le modalità operative del deposito degli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. mediante il Portale del processo penale telematico (di seguito indicato anche come PDP) e degli altri atti di cui all'art. 24, comma 4, DL 28.10.2020, n. 137, a mezzo PEC;

visto il protocollo n. 52/2021 prot. stipulato in data 5.2.2021 tra questa Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Torre Annunziata avente ad oggetto le modalità operative del deposito, mediante il Portale del processo penale telematico, dei seguenti ulteriori atti:

- l'opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p.;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.;
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale;
- la nomina del difensore;
- la rinuncia o la revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p..

visto l'art. 6 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, che ha modificato l'art. 24 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137:

- prevedendo al comma 1:

*1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n.34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, fino al 31 luglio 2021, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, seconde le modalità stabilite dal provvedimento. **Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.**";*

- inserendo, dopo il comma 2, i seguenti commi:

2 bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

2 ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità



giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.

- prevedendo al comma 4:

4. *Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.*

si conviene quanto segue

1. Sono confermate, fatto salvo quanto previsto ai punti che seguono, e prorogate sino al 31 luglio 2021 le indicazioni contenute:

- nel protocollo n. 484/202 prot. stipulato in data 1.12.2020 tra questa Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Torre Annunziata avente ad oggetto le modalità operative del deposito degli atti di cui all'art. 415 bis, comma 3, c.p.p. mediante il Portale del processo penale telematico e degli altri atti di cui all'art. 24, comma 4, DL 28.10.2020, n. 137, a mezzo PEC;

- nel protocollo n. 52/2021 prot. stipulato in data 5.2.2021 tra questa Procura della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e la Camera Penale di Torre Annunziata avente ad oggetto le modalità operative del deposito, mediante il Portale del processo penale telematico, dei seguenti ulteriori atti:

- l'opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 c.p.p.;
- la denuncia di cui all'art. 333 c.p.p.;
- la querela di cui all'art. 336 c.p.p. e della relativa procura speciale;
- la nomina del difensore;
- la rinuncia o la revoca del mandato indicate dall'art. 107 c.p.p..

2. Salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, ultima parte, del DL 28.10.2020, n. 137, **come modificato dal D.L. 1.4.2021, n. 44, in ordine alla tempestività del deposito telematico dell'atto, qualora eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza**, come risultante dalla ricevuta di accettazione rilasciata dal PDP ai sensi dell'art. 6 del provvedimento n. 5477 dell'11 maggio 2020 del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, gli atti depositati tramite PDP, verranno presi in carico dall'Ufficio il giorno stesso del loro deposito solo se inviati entro le ore 13.30 del giorno lavorativo; quelli depositati telematicamente dopo tale ora o in un giorno festivo verranno presi in carico il primo giorno lavorativo successivo a quello del deposito telematico.

3. Nel caso di interruzione o malfunzionamento dei servizi telematici e di conseguente impossibilità di accedere al Portale dei depositi telematici, **attestata dal Direttore Generale per i servizi informativi automatizzati e segnalata sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia ovvero attestata dal difensore, con dichiarazione allegata all'atto oggetto del deposito**, sono consentiti la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla PEC depositoattipenali.procura.torreannunziata@giustiziacert.it e il deposito manuale degli atti dei quali è previsto il deposito attraverso il Portale dei depositi telematici.

Si stabilisce l'operatività immediata del presente atto integrativo.

Si formula riserva di modificarne o integrarne le disposizioni alla stregua di eventuali criticità che dovessero emergere a seguito dell'applicazione dello stesso.

Il presente atto viene redatto e firmato in triplice originale, uno per ciascuno dei sottoscrittori.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura della Procura della Repubblica, al Presidente del Tribunale, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello, al Consiglio Nazionale Forense, all'Unione delle Camere Penali, al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ed al Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia nonché al C.I.S.I.A. di Napoli.

Il presente atto è pubblicato sul sito web della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, 16 aprile 2021


IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Nunzio Fragliasso



Per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

L'Avv. Maria Formisano, componente del C.O.A., all'uopo delegata

ew 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Avv. Nicolas Balzano

a- 